



13
7

Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

N. - 0054116 - DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato GENERALE DEL BILANCIO - UFF. XI

VISTA la legge 10 dicembre 2014, n. 183 concernente "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro";

VISTO l'articolo 1, comma 8, della suddetta legge n. 183 del 2014 il quale, allo scopo di garantire adeguato sostegno alle cure parentali, attraverso misure volte a tutelare la maternità delle lavoratrici e favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori, delega il Governo ad adottare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e l'aggiornamento delle misure volte a tutelare la maternità e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

VISTO l'articolo 1, comma 9, della predetta legge n. 183 del 2014 il quale fissa i principi ed i criteri direttivi per l'esercizio della delega di cui al precedente comma 8;

VISTO il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, concernente "Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

VISTO l'articolo 2 del menzionato decreto legislativo n. 80 del 2015 il quale, in materia di divieto di adibire al lavoro le donne, sostituisce la lettera d) dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, prevedendo l'aggiunta dei giorni di astensione non goduti prima del parto al periodo di congedo di maternità dopo il parto;

VISTO il successivo articolo 3 del ripetuto decreto legislativo n. 80 del 2015 il quale modifica l'articolo 24 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico, prevedendo l'indennità di maternità anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro per colpa grave della lavoratrice, verificatasi durante i periodi di congedo per maternità;

VISTI gli articoli 5 e 15 del menzionato decreto legislativo n. 80 del 2015 i quali modificano gli articoli 28, in materia di congedo di paternità, e 66, in materia di indennità di maternità per le lavoratrici autonome e le imprenditrici agricole, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, prevedendo ulteriori casi a cui è esteso il congedo di paternità;

VISTI gli articoli 7, 9 e 10 del predetto decreto legislativo n. 80 del 2015 i quali modificano gli articoli 32, 34 e 36 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, prevedendo l'estensione dell'arco temporale di fruibilità del congedo parentale, da 8 a 12 anni di vita del bambino, e l'estensione da 3 a 6 anni del periodo in cui si può godere del congedo retribuito al 30%;

VISTO l'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 80 del 2015 il quale modifica l'articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, prevedendo l'estensione dell'arco temporale di fruibilità del prolungamento del congedo parentale, da 8 a 12 anni di vita del bambino, in caso di figli minori con handicap in situazione di gravità;

VISTO l'articolo 13 del menzionato decreto legislativo n. 80 del 2015 il quale modifica l'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,



prevedendo l'automaticità delle prestazioni di maternità per le lavoratrici iscritte alla predetta gestione separata in caso di inadempimenti contributivi a loro non imputabili e l'estensione da 3 a 5 mesi della durata dell'indennità;

VISTO l'articolo 16 del ripetuto decreto legislativo n. 80 del 2015 il quale modifica l'articolo 67 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di modalità di erogazione dell'indennità di maternità per le lavoratrici autonome e le imprenditrici agricole, prevedendo l'equiparazione, per le menzionate lavoratrici, della durata dell'indennità usufruita da lavoratrici dipendenti nei casi di adozione (5 mesi) e affidamento (3 mesi);

VISTO l'articolo 24 del menzionato decreto legislativo n. 80 del 2015 il quale introduce il congedo per le donne vittime di violenza di genere;

VISTO l'articolo 26 del predetto decreto legislativo n. 80 del 2015 il quale indica che dall'attuazione degli articoli da 2 a 24 derivano oneri valutati in 104 milioni di euro per l'anno 2015, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale prevede l'istituzione nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del Fondo di cui al capitolo n. 1250 inerente "Fondo per il finanziamento della riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive", che presenta le necessarie disponibilità;

VISTA la legge 31 dicembre 2009 n. 196, concernente la "Legge di contabilità e finanza pubblica" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)";

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 191, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015 - 2017;

VISTO il proprio decreto del 29 dicembre 2014 recante la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015 - 2017;

RITENUTA la necessità di apportare le occorrenti variazioni di bilancio per il triennio 2015-2017;

D E C R E T A:

Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2015, vengono disposte le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

in diminuzione

<u>MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI</u>	€	104.000.000,00
1 Politiche per il lavoro (26)	€	104.000.000,00
1.6 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (26.7)	€	104.000.000,00
SEGRETARIATO GENERALE	€	104.000.000,00
INTERVENTI	€	104.000.000,00
CAP N. 1250 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA	€	104.000.000,00



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI
SOCIALI, DEI SERVIZI
(R)
(4.3.1)

in aumento

<u>MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI</u>	€	104.000.000,00
4 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	€	104.000.000,00
4.5 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12)	€	104.000.000,00
DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI	€	104.000.000,00
INTERVENTI	€	104.000.000,00
CAP N. 3520 (DI NUOVA ISTITUZIONE) SOMMA DA EROGARE PER ONERI DERIVANTI DA DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE (4.3.1) (10.4.1)	€	5.054.000,00
CAP N. 3530 SOMMA DA EROGARE PER LA COPERTURA DEGLI ONERI RELATIVI ALLA FAMIGLIA (4)	€	98.946.000,00
01 SOMMA DA EROGARE PER ONERI DERIVANTI DA DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO DELLA MATERNITA' E DELLA PATERNITA' (4.3.1)	€	94.123.800,00
03 ASSISTENZA FAMILIARI PERSONE CON HANDICAP (4.3.1)	€	2.154.000,00

08	(DI NUOVA ISTITUZIONE) SOMME DOVUTE PER L'ESTENSIONE DEL CONGEDO DI PATERNITÀ AD ALTRE FATTISPECIE (4.3.1)	€	2.354.200,00
09	(DI NUOVA ISTITUZIONE) SOMME DOVUTE ALLE LAVORATRICI ISCRITTE ALLA GESIONE SEPARATA PER L'INDENNITÀ DI MATERNITÀ RICONOSCIUTA NEI CASI DI ADOZIONE E AFFIDAMENTO E PER L'AUTOMATICITÀ DELLE PRESTAZIONI (4.3.1)	€	314.000,00

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma li 20 LUG 2015



IL MINISTRO


